

Riservato All'Ufficio

Nr. Registro

Al Sindaco del Comune di Vobbia
Località Vobbia n. 29
16010 Vobbia (GE)

[] - COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO
(art. 12 D.L. 21 Marzo 1978 n. 59)

[] - DICHIARAZIONE DI OSPITALITA' PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI
(art. 7 D. Legislativo 25 Luglio 1998, n. 286)

CEDENTE					M	F
	(cognome)		(nome)		(sesso)	
	(data di nascita)		(Comune di nascita)	(Prov. o Nazione di nascita)		
(residenza) (2)						
Se il cedente è il legale rappresentante	Per conto della Ditta					
	Con sede in					
	Via / Piazza					

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, **DICHIARA (1)** che in data (3) ha ceduto in (4) per uso (5) al signor:

CESSIONARIO					M	F
	(cognome)		(nome)		(sesso)	
	(data di nascita)		(Comune di nascita)	(Prov. o Nazione di nascita)		
	(cittadinanza)		(residenza) (2)			
	(tipo documento)		(numero documento)		(data rilascio)	
(autorità che ha rilasciato il documento)						
Se il cessionario è il legale rappresentante	Per conto della Ditta					
	Con sede in					
	Via / Piazza					

il fabbricato sottoindicato già adibito a (5) sito in

FABBRICATO						
	(Comune)		(Provincia)			
	(via o piazza)		(n. civico)	(c.a.p.)		
(piano)	(scala)	(interno)	(n. vani)	(n. accessi)	(n. ingressi)	

.....
(data) **IL DICHIARANTE (1)**
IL COMPILATORE (firma)

* Quando il cedente e/o il cessionario è una ditta indicare anche i dati completi del legale rappresentante
N.B. se il cessionario e' straniero extracomunitario allegare copia del permesso di soggiorno.

- (1) Depennare la parte che non interessa
- (2) Indicare nell'ordine: Comune, Provincia, Via o Piazza, N.ro civico
- (3) Indicare la data dell'atto di cessione (la data del contratto se è prima della effettiva occupazione; dalla data della effettiva occupazione se è prima del contratto)
- (4) Indicare il motivo della cessione (es. vendita, affitto, subaffitto, comodato, ecc.)
- (5) Indicare l'uso a cui è adibito il fabbricato (es. appartamento, negozio, ufficio, magazzino, autorimessa, ecc.)

COMUNICAZIONI E RICHIESTE

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ACCETTANTE

Il Signor

ha presentato la comunicazione n.....

di cui all'art. 12 del D.L. 31-3-1978, n. 59, convertito con la L.18-5-1978, n.191.

ha trasmesso la raccomandata

di cui all'art. 7 D. Legislativo 25 Luglio 1998, n. 286

L'INCARICATO

..... addi

Legenda

- > Per le società la dichiarazione è a cura del legale rappresentante
- > Per il cittadino straniero va scritta anche la città di nascita e non solo lo Stato
- > Piano può essere: SI = seminterrato, PT = Piano Terra, ME = Piano Rialzato, 1°, 2°, ecc.
- > Scala se è unica non indicare nulla
- > Interno, se si conosce va indicato, altrimenti meglio non mettere nulla
- > Vani: devono essere reali, non esistono cifre con la virgola (es. non va bene 3,5; o 3 o 4)
- > Accessori: bagno, ripostiglio, angolo cottura, gli altri sono tutti vani
- > Ingresso: tutte le porte che conducono all'interno dell'abitazione
- > Tipologia di fabbricato: abitazione, box, centro medico/ambulatorio, cantina, fabbricato rurale/baita, garage/rimessa, fabbricato industriale, laboratorio, magazzino, negozio, posto auto (se coperto), ospedale/casa di cura, rustico/fienile, struttura ricettiva, ufficio

NORMATIVA - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 12 D.L. 21 marzo 1978 n. 59 convertito in legge 18/05/1978 n. 191 (Gazz.Uff. 19 maggio 1978, n. 137)

"Chiunque cede (1) la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso, ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di Pubblica Sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna (2) dell'immobile (3), la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che il cedente deve richiedere al cessionario (4)."

(1) La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o, ove questo manchi, al Sindaco). L'obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l'identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l'esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l'eventuale conoscenza personale.

(2) Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell'immobile, e non del momento dell'accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.

(3) Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semi diroccati, in costruzione.

(4) La comunicazione deve avvenire mediante consegna dell'apposito modulo, al Commissariato di P.S. nella cui circoscrizione risulta l'immobile o, ove questo manchi, al Sindaco del Comune ove l'immobile è situato.

Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,90 a € 1.549,00. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dalla Polizia Municipale del Comune ove si trova l'immobile. In caso di pagamento entro 60 gg. la sanzione è ridotta a € 206,00. La sanzione è applicata dal Sindaco ed i proventi sono devoluti al Comune. Si applicano, per quanto non previsto le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706 (articolo così sostituito dalla legge di conversione 18 maggio 1978, n. 191).

D.Lgs 286/98 Articolo 7

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, (o lo assume alle proprie dipendenze) ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.